



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (RIF. ART. 36 COMMA 2, LETT. B), DEL DECRETO LEGISLATIVO N.50/2016) DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI DISABILI DELL'ISTITUTO TEODOSIO ROSSI DI PRIVERNO.

CIG:; CUP: B13H19000600002

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il servizio comprende l'insieme delle prestazioni finalizzate all'autonomia ed all'integrazione sociale degli adolescenti che frequentano gli Istituti d'Istruzione di secondo grado, in temporanea o permanente limitazione della propria autonomia e di aiuto alle loro famiglie.

Per l'espletamento del servizio si richiede:

1. una pianificazione delle attività rispondente al piano individuale d'intervento e alle azioni individuate dal progetto redatto dall'istituzione Scolastica con l'indicazione del monte ore;
2. la disponibilità alla collaborazione e al confronto con le figure professionali della scuola;
3. la continuità del servizio;
4. la tempestiva comunicazione riguardo a eventuali assenze dell'operatore e la sostituzione dello stesso con altro operatore con le stesse competenze e professionalità.

Art. 2 Finalità

In linea di massima il servizio prevede le seguenti finalità:

- realizzare delle attività afferenti ai Laboratori didattici integrati, così come definiti nel POF/PTOF di Istituto;
- supportare l'alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, anche proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, teatrale, motorio, laboratoriale;
- motivare alla partecipazione alla vita scolastica degli alunni DSA e BES attraverso attività che privilegino l'aspetto pratico;
- favorire la socializzazione tra pari nell'ottica dello sviluppo di una cultura dell'inclusione;
- supportare interventi coordinati tra servizi scolastici, sanitari e socio assistenziali culturali, ricreativi e sportivi e altre attività in ambito territoriale, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PAI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- collaborare alla promozione di relazioni efficaci con le famiglie;
- supportare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti POF attinenti alla fase di uscita dal percorso scolastico;

- potenziare le competenze e facilitare l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola lavoro;
- creare schede di lavoro in itinere in cui venga esplicitata la valutazione dei processi e delle performance relative agli obiettivi da raggiungere nell'attività proposta rapportata al PEI dei destinatari;
- favorire un responsabile processo di integrazione mediante il coinvolgimento degli alunni disabili in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative.

Art. 3 - Durata

L'appalto avrà durata per l'anno scolastico 2019/2020.

Art. 4 - Importo dell'appalto

L'importo a base di gara è di € 75.669,20 IVA (5%) esclusa per un totale stimato di ore pari a 3746 e con importo orario pari a € 20,20, salvo eventuali modifiche che aumentino o diminuiscano detto monte ore operate da parte degli uffici competenti della Regione Lazio. L'offerta di un numero maggiore di ore di servizio concorrerà alla valutazione dell'offerta presentata.

Art. 5- Criterio di aggiudicazione dell'appalto

Il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36 — comma 2, lettera b) — del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. a), del Codice sulla base dei seguenti elementi come definiti nell'apposita lettera di invito:

<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
<i>Offerta tecnica</i>	<i>punteggio 70</i>
<i>Offerta economica</i>	<i>punteggio 30</i>
TOTALE	100

Il progetto tecnico deve essere redatto in modo da rendere possibile un esame analitico di tutte le voci richieste per un massimo di pagine 25.

La valutazione qualitativa dei progetti offerta verrà esercitata in base ai criteri elencati nella lettera di invito a procedura negoziata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all'offerta qualitativa sia inferiore a punti 42.

Art. 6 - Modalità di espletamento del servizio

L'affidatario è tenuto a svolgere il servizio di cui all'art. 1 con la massima cura e senza interruzione di continuità e per tutta la durata del contratto nel rispetto delle modalità e prescrizioni presenti nel presente capitolato e nella lettera di invito e in linea con il progetto di assistenza specialistica elaborato da questa Istituzione Scolastica e inviato alla Regione Lazio.

In particolare l'affidatario dovrà:

- garantire il monte ore settimanale stabilito per ciascun alunno;
- collaborare alla stesura/revisione del PEI e partecipare ai G.L.H. d'Istituto e di consiglio di classe (G.L.H.O.);

- collaborare con i docenti alla pianificazione dei processi d'apprendimento favorenti inclusione e l'accesso al sapere anche con l'utilizzo di strumenti e ausili informatici.
In riferimento al monte ore:
- Il monte ore totale disponibile per l'assistenza è pari a 3746 ripartito tenendo conto delle attività individuate nel progetto approvato dalla Regione Lazio con determina n. G04340 del 09/04/2019, salvo un aumento di ore offerto in sede di gara;
- Gli incarichi risulteranno subordinati all'effettiva frequenza degli aventi diritto e alle reali necessità degli alunni.
- Il monte ore sarà definito entro l'inizio dell'anno scolastico e potrà subire variazioni nel corso dell'anno (in più o in meno), senza nulla a pretendere in caso di diminuzione.
- Gli alunni da assistere e le rispettive ore di assistenza necessarie saranno comunicati al soggetto assegnatario entro l'inizio del servizio.
- In presenza di orari di lezione con unità orarie inferiori a 60 minuti la parte residuale verrà utilizzata per attività di progettazione, o per la realizzazione di attività formative e/o laboratoriali previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).
- Inoltre, potranno essere richieste ulteriori prestazioni di assistenza a favore di nuovi alunni nel corso dell'anno scolastico.
- La distribuzione settimanale delle ore sarà concordata con la Dirigenza dell'istituto in base alle effettive necessità degli alunni e a quanto pianificato nel PEI, la stessa sarà oggetto mensile di revisione.
- Il soggetto assegnatario non potrà pretendere indennizzi qualora il monte ore settimanale risulti inferiore per disposizioni della Regione Lazio.
- Il servizio verrà svolto nelle sedi dove sono ubicate le aule frequentate dagli alunni e in altri spazi anche esterni all'Istituto in relazione alla attività da espletare.

Art. 7 Personale

L'espletamento del servizio dovrà essere assicurato tramite l'impiego delle seguenti figure professionali:

- n. 6 educatori professionali
 - n. 1 psicologo psicoterapeuta;
- per il totale stimato di ore pari a 3746.

Art. 8 - Competenze e caratteristiche degli operatori

L'operatore con caratteristiche ed abilità specifiche dovrà altresì:

- partecipare a tutti gli incontri dei PEI contribuendo, secondo le proprie competenze, all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie/metodologie, dei momenti di verifica;
- favorire l'integrazione dell'alunno disabile con i suoi coetanei, facilitando l'interazione con i singoli e con il gruppo, permettendo anche ai compagni di classe di percepire la persona con disabilità non come un problema, ma come una risorsa in più nel gruppo;
- collaborare, in aula o nei laboratori, con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione, operando, su indicazione precisa, anche sul piano didattico;
- svolgere all'interno del gruppo classe un'azione di mediazione fra la realtà dell'alunno disabile e i compagni;
- sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche;
- svolgere all'interno del gruppo classe un'azione di intermediazione fra l'alunno e i compagni.

Art. 9- Requisiti professionali del personale ed obblighi del soggetto aggiudicatario

Il servizio deve essere svolto da personale qualificato in possesso di requisiti specifici che concorreranno all'attribuzione del punteggio così come indicato nell'art. 8 del presente bando.

Sono previste figure professionali di assistente specialistico, in possesso dei seguenti titoli culturali:

- Laurea in psicologia
- Laurea in Scienze dell'Educazione
- Altre Lauree equipollenti

e in possesso di comprovata esperienza nel campo dell'Assistenza agli alunni diversamente abili.

Altri titoli funzionali allo svolgimento del servizio saranno valutati in seno a quanto previsto nella Tabella di valutazione contenuta al punto 4 della parte seconda della lettera di invito a procedura negoziata.

Art. 10 – Obblighi dell'aggiudicatario

Il/i Soggetto/i aggiudicatario dovrà organizzare i mezzi necessari all'esecuzione del servizio, assumendo a suo completo carico eventuali mezzi protettivi ed identificativi (il cartellino di riconoscimento).

Il/i soggetto/i aggiudicatario dovrà inoltre garantire, mediante idonea figura di "supervisore", il coordinamento delle attività e la collaborazione con il referente per il sostegno e con la dirigenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Teodosio Rossi". Tale figura sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo, gestionale e di supervisione, relativo al servizio e raccordo degli operatori impiegati.

Il/i Soggetto/i aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza nonché di sicurezza sul posto di lavoro.

Il/i Soggetto/i aggiudicatario entro e non oltre 10 giorni dall'avvio del servizio dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli operatori che saranno impiegati nel servizio, con l'indicazione delle relative qualifiche professionali.

L'elenco del personale dovrà essere tempestivamente aggiornato e comunicato ad ogni variazione. Il Soggetto aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

Il Soggetto aggiudicatario assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente; provvede, pertanto, a garantire a suo carico il trasporto del proprio personale.

Per le attività precedentemente indicate il soggetto aggiudicatario garantisce all'Istituto d'Istruzione Superiore "Teodosio Rossi" piena collaborazione per lo sviluppo del servizio in termini di ottimizzazione delle prestazioni.

E' fatto divieto al supervisore ed agli operatori impiegati nel servizio, di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con i beneficiari del servizio.

Il soggetto affidatario è responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato. L'idoneità fisica alle mansioni viene accertata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge da parte del Soggetto affidatario.

L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità, verrà accertata sulla base di riscontri oggettivi, dalla Dirigenza dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Teodosio Rossi" che ne farà, a sua volta formale segnalazione al Soggetto affidatario, al fine dell'eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso.

Art.11- Modalita' di pagamento e presentazione fattura.

A fronte dell'attività specialistica effettivamente svolta dagli assistenti del Servizio aggiudicatario, l'Istituto d'Istruzione Superiore "Teodosio Rossi" pagherà il compenso a base di gara decurtato del ribasso offerto dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. La fattura, sia per le persone giuridiche che per chi concorre come persona fisica, dovrà essere presentata in formato elettronico secondo quanto stabilito dal decreto del 3 aprile 2013 n. 55 del ministero dell'economia e finanze. A tal proposito si danno le seguenti informazioni:

Propedeutico ai pagamenti sarà l'ottemperanza degli obblighi in materia di versamento dei contributi (DURC regolare).

Dovrà essere individuato e comunicato un c/c anche in via non esclusiva per ottemperare agli obblighi vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010).

Il Soggetto affidatario si impegna a consegnare all'Istituto "Teodosio Rossi" i registri di firma degli operatori che dovranno essere compilati giornalmente e tenuti presso l'Istituzione scolastica, e una Relazione finale sullo svolgimento delle attività.

Si precisa che le liquidazioni delle fatture avverranno solamente dopo l'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Lazio.

Art.12 - Erogazione delle prestazioni

I termini di inizio o cessazione di ogni singolo servizio, le eventuali modifiche ed integrazioni alle modalità di espletamento del servizio, verranno comunicati dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Teodosio Rossi" mediante e-mail. L'attivazione di una nuova prestazione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta. La cessazione di un servizio potrà avvenire con un preavviso di giorni 5. In caso di assenza dell'allunno, l'Operatore è autorizzato a restare a scuola, ma non a svolgere la propria attività al domicilio dello studente. In caso di assenza e malattia prolungata del minore, le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno, previa richiesta del Dirigente Scolastico ed in accordo con la Regione Lazio, essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati sul minore stesso

Art. 13 - Responsabilita'

Il Servizio aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutele dei lavoratori. Il Servizio aggiudicatario risponde direttamente verso l'Istituto d'Istruzione Superiore 'Teodosio Rossi', i terzi, ivi compresi gli utenti dei servizi ed i prestatori di lavoro, dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nell'ambito dell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. A tal fine il Servizio aggiudicatario dovrà dotarsi, prima della stipula del contratto, di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri prestatori d'opera (RTO) di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Copia polizza dovrà essere prodotta all'Ufficio di segreteria dell'Istituto Superiore 'Teodosio Rossi' entro il primo mese di gestione.

Art. 14 - Controlli

Sul servizio svolto dalla ditta aggiudicataria è riconosciuta facoltà dell'Istituto di operare i controlli di legge in qualsiasi momento e senza preavviso e di disporre i provvedimenti più opportuni, nell'interesse del Servizio e dei suoi utenti. Qualora si verificassero problemi che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni contrattuali, indipendenti dalla sua volontà o imperizia, l'impresa aggiudicataria è tenuta ad informare per iscritto l'Istituto.

Art. 15 - Cauzione

La cauzione che l'appaltatore dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Istituto dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, è stabilita in misura non inferiore al 10% dell'importo dell'aggiudicazione e sarà prodotta con le modalità e nelle forme previste dall'art. 103 del Codice. Lo svincolo della predetta avverrà ai sensi e secondo le modalità previste dal citato art. 103.

In particolare la cauzione dovrà essere costituita mediante versamento presso la tesoreria dell'Istituto in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure potrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria bancaria secondo le vigenti disposizioni oppure nella forma di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione, regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, prima richiesta senza beneficio della preventiva escussione. Detta dichiarazione dovrà essere riportata in forma chiara sulla polizza fideiussoria. L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione, di cui l'amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte dell'amministrazione, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

Art. 16 - Divieto di subappalto

E' fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare il presente appalto. L'eventuale inosservanza darà luogo alla immediata risoluzione in danno (art. 1456 c.c.), con incameramento sia della cauzione di cui al precedente art. 15 sia di ogni eventuale credito al momento vantato dall'Appaltatore ai sensi del precedente art.11.

Art. 17 - Disposizioni in materia di sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/008

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008, in specie per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, attraverso l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché ponendo in essere ogni adempimento e/o obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti previsto dalla legge.

Dovranno altresì essere rispettate le norme del D.M. del 10/03/98 " Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, verifica l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore attraverso le seguenti modalità:

- a) acquisizione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- b) acquisizione dell'autocertificazione dell'appaltatore del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000;
- c) fornisce all'appaltatore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 18 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, in particolare, si impegna a trasmettere all'Istituto, entro 7 giorni dall'accensione del conto (o dei conti) corrente dedicato/i alla affidamento in oggetto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'Affidatario si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'Affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'Istituto ha facoltà di risolvere immediatamente la presente affidamento mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo Pec salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'Affidatario si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

L'Affidatario si impegna altresì ad effettuare sul/i conto/i di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione alla presente affidamento, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successive modifiche.

Art. 19 - Variazione di denominazione della ragione sociale

L'Affidatario è tenuto a informare l'Istituto, tramite Pec, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Sarà cura dell'Istituto richiedere chiarimenti ed eventualmente rilasciare il relativo, necessario, Nulla Osta, nei limiti delle previsioni di cui al comma punto 2 d) del comma 1. dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'immobile sia stato affidato per la gestione a raggruppamenti temporanei, non sarà ammissibile alcuna variazione nella composizione per tutta la durata della presente affidamento, fatte salve quelle relative ai singoli componenti di cui al precedente capoverso e quelle previste dall'art. 7 bis e successivi commi 17,18 e 19 dell'art. 48 del Codice dei Contratti.

Con le stesse modalità di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere data comunicazione al Comune di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 20 – Penali

Qualora si verificassero, da parte dell'Affidatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali sopra descritti, l'Istituto si riserva, fatta salva la riparazione dell'eventuale danno, la comminazione della sanzione amministrativa, la comunicazione di eventuali fattispecie di reato alle competenti autorità, il diritto di recesso dal contratto e/o di risoluzione dello stesso, la facoltà di applicare una penale.

L'Amministrazione, nella figura del R.U.P., intimerà, in forma scritta, al legale Rappresentante dell'Aggiudicatario, l'adempimento ove possibile, dando contestualmente un termine per adempiere. Nel caso di inottemperanza e/o impossibilità dell'adempimento entro il termine prescritto, verranno applicate le penali, come di seguito determinate,

comunicando l'adozione del relativo provvedimento previo contraddittorio con l'affidatario. Ognuno degli inadempimenti o ritardi registrati, dedotti in violazione degli obblighi previsti nel presente capitolato, comporterà la comminazione di una penale di importo compreso tra € 10 ed € 50. L'ammontare della penale sarà dovuto dall'Affidatario all'adozione del provvedimento e, in caso di mancato pagamento sarà decurtato dal primo pagamento del corrispettivo utile o dalla cauzione di cui al precedente art. 13.

Fatta salva la comminazione delle penali di cui sopra, in tutti i casi di gravi e reiterate violazioni da parte dell'Affidatario degli obblighi derivanti dalla sua sottoscrizione, il contratto si risolve secondo le disposizioni di cui all'art. 1453 e ss. del Codice Civile.

Art. 21 – Revoca

L'Istituto si riserva la facoltà di revocare il presente affidamento per situazioni sopravvenute che lo rendano inadeguato a soddisfare l'interesse pubblico. La valutazione dell'interesse pubblico sopravvenuto avverrà in funzione di accadimenti oggettivi ed adeguatamente motivati in relazione al bene superiore dell'ente.

L'Istituto comunica all'Affidatario la revoca tramite Pec, con almeno 90 giorni di anticipo.

Art. 22 - Risoluzione della concessione per inadempimento

L'appalto può essere risolto prima della scadenza in caso di mancato rispetto colpevole degli obblighi dell'affidatario. In particolare, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. l'Istituto potrà risolvere la concessione mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

1. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della affidataria negativo per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni,
2. venir meno in capo alla affidataria dei requisiti minimi previsti in sede di procedura di affidamento;
3. indisponibilità dell'affidatario a rispettare gli obblighi derivanti dagli elaborati di progetto;
4. mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della affidataria per oltre due mesi;
5. inosservanza degli impegni assunti nell'offerta tecnica e delle eventuali indicazioni integrative in ordine alla qualità dei servizi;
6. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate o eliminate con ritardo, in seguito a diffida formale da parte dell'Istituto;
7. arbitrario abbandono o sospensione, senza giustificato motivo o comunque per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto di appalto da parte dell'affidatario, fatto salvo comunque l'applicazione delle eventuali altre più lievi sanzioni di cui all'art. 20;
8. impedimento da parte della concessionaria all'esercizio del potere di controllo dell'Ente appaltante;
9. frode e/o grave negligenza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
10. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
11. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
12. subappalto abusivo ovvero in violazione di quanto previsto all'art.16 del presente Capitolato d'appalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

13. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;

14. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della società affidataria;

15. grave violazione degli obblighi facenti capo all'affidataria per quanto previsto dal contratto e dal presente capitolato d'appalto, che siano tali da incidere sull'affidabilità della stessa nella prosecuzione delle prestazioni;

16. violazione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla n.136/2010;

17. emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

18. intervento di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall'art. 80, comma 1, del D. lgs. n. 50/2016.

Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione dell'atto di contestazione degli addebiti. L'affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili.

Sia l'Ente appaltante sia la Società concessionaria potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 del codice civile.

In caso di risoluzione del contratto all'Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto mentre permane l'obbligo di conduzione dell'immobile sino alla riconsegna al nuovo gestore.

Art. 23 – Recesso

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del Codice dei Contratti l'Istituto può recedere dal Contratto in qualunque momento, previa comunicazione a mezzo posta certificata e computo degli indennizzi spettanti all'Affidatario a norma di legge.

L'affidataria potrà recedere dalla concessione stessa, ai sensi dell'art. 1373 del C.C., previa comunicazione all'Istituto inviata almeno tre mesi prima della data di recesso

Art. 24 – Privacy

L'Affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate per garantir e il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento Europeo n.679/2016, in vigore a far data dal 25.05.2018 sulla protezione dati personali, con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti a qualsiasi titolo dell'impianto, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso.

Si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Amministrazione Comunale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la

protezione dei dati.

All'atto di sottoscrizione del contratto, l'Affidatario dovrà fornire il nominativo del Responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra.

In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'Affidatario o della Mandataria in caso di Raggruppamento.

In esecuzione del presente Capitolato e del relativo Atto di nomina a Responsabile, l'Affidatario e gli altri soggetti eventualmente individuati, si impegnano ad osservare le disposizioni in esso indicate.

In conseguenza di quanto sopra l'Affidatario diviene, per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento Europeo n.679/2016, in vigore a far data dal 25.05.2018, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

L'affidatario si impegna a designare incaricati del trattamento dei dati personali le persone fisiche di cui si avvalga, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento Europeo n.679/2016, in vigore a far data dal 25.05.2018.

Art. 25 Stipulazione del contratto

Il contratto sarà stipulato in modalità telematica su portale del ME.PA. presso CONSIP S.p.A.(ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice Appalti).

Art. 26 - Oneri e spese

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del relativo contratto d'appalto saranno a carico dell'Affidatario.

Art. 27 – Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia di contratti pubblici, ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alle linee Guida dell'Anac ed al codice civile.

Art. 28 – Controversie

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà deferita alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Latina, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.